

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231

Torino, 30 marzo 2009

INDICE

Glossario.....	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	8
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	11
1.3 Le "linee guida".....	13
2. L'adozione del modello nel gruppo: le linee guida.....	15
3. L'"ambiente di controllo".....	16
3.1 Il contesto aziendale nella S.A.P. S.p.A.	17
3.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe.	17
3.3 Il controllo di gestione.....	18
3.4 La certificazione di qualità.	18
3.5 Il sistema informativo.....	19
3.6 Il codice etico.....	19
3.7 Internal Auditing.....	20
3.8 Il dirigente preposto.	20
3.9 La società di revisione.	21
4. Il modello di organizzazione e di gestione di S.A.P. S.p.A.	22
4.1 Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello.....	22
4.2 La funzione del Modello.....	22
4.3 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato.	24
4.4 L'adozione del Modello.....	26
5. L'organismo interno di vigilanza: l'"Organismo di Vigilanza".	28
5.1 L'identificazione la composizione dell'organismo interno di vigilanza.....	28
5.2 Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza.	28
5.3 Il reporting agli organi societari.....	30
5.4 Il reporting verso l' <i>Organismo di Vigilanza</i>	30
5.5 La raccolta e conservazione delle informazioni.	32
6. La diffusione della conoscenza del Modello.	33
6.1 La formazione del personale.	33
6.2 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo.	34
7. Il sistema disciplinare.	35
7.1 La funzione del sistema disciplinare.....	35
7.2 Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti.	35
7.3 Le misure nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e dei sindaci.	37
7.4 Le misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo. ...	37
8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	38
PARTE SPECIALE I	40
1 Destinatari della "Parte Speciale I".....	42

2.	I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).	43
3.	Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	49
4.	Procedure adottate.....	51
4.1	Principi generali di comportamento.	52
4.2	Procedure specifiche generalmente applicabili.....	53
4.3	Elementi fondamentali del processo decisionale.....	54
PARTE SPECIALE II		59
1.	Destinatari della “Parte Speciale - II”.....	61
2.	I reati societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001)	62
3.	Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nell’ambito dei reati societari.....	70
4.	Procedure adottate.....	71
4.1	Il sistema	71
4.2	Principi generali di comportamento	71
4.3.	Procedure specifiche generalmente applicabili.....	73
5.	I controlli dell’ODV.....	75
PARTE SPECIALE III		77
1.	Destinatari della “Parte Speciale - III”.....	79
2.	I reati di abuso di mercato (art. 25 <i>sexies</i> del D.Lgs. 231/2001 e 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998).....	80
3.	Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nell’ambito dell’abuso di mercato	84
4.	Procedure adottate.....	86
4.1	Il sistema	86
4.2	Principi generali di comportamento	86
5.	I controlli dell’ODV.....	87
PARTE SPECIALE IV		89
1.	Destinatari della “Parte Speciale - IV”	91
2.	La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 <i>septies</i> del D. Lgs. 231/01)..	92
2.1	Delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	94
2.2	La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe	97
3.	Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	100
5.	I controlli dell’ODV.....	103
Allegato – Estratto del D.Lgs. 231/01 dei Reati previsti dalla norma.....		105

Glossario

- “*as-is analysis*”: processo di identificazione delle procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- “Codice etico”: codice etico adottato da S.A.P.;
- “Organismo di Vigilanza” o “ODV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “*corporate governance*”: le regole di direzione e controllo della società;
- “D.Lgs.231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “*gap analysis*”: processo di identificazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno preventivo;
- “Gruppo”: S.A.P. S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile;
- “operazione sensibile”: operazione ritenuta a rischio di commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- “processi sensibili”: procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “partner”: controparti contrattuali della società, quali ad es. fornitori, clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinata a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili;
- “reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “*stakeholders*”: i soggetti portatori di interessi nei confronti della società.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", costituisce l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L'intervento legislativo in merito al tema dei controlli interni costituisce un'ingerenza nella gestione aziendale che deriva dall'esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di tutela giuridica.

In questo contesto si inserisce tale normativa finalizzata a tutelare la società civile dalla commissione di determinati reati da parte di soggetti che operano all'interno delle imprese.

Con il Decreto legislativo n. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica quale soggetto giuridico che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In un primo tempo le fattispecie di reato contemplate riguardavano reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001), ed in particolare i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);

Successivamente, con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 61 del 2002, l'applicazione di tale normativa è stata estesa ai reati in materia societaria previsti dal codice civile.

I reati societari tutelati dalla norma (art. 25 ter) sono ora riconducibili ai seguenti: il reato di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Con il decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è stato inserito (art. 6) l'art. 25-bis che prevede "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Con la legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto (art. 3) l'art. 25-quater che prevede "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Successivamente, con la legge n. 228 dell'11 agosto 2003, è stato introdotto (art. 5) l'art. 25-quinquies che prevede "delitti contro la personalità individuale".

Con la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 è stato inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies che prevede reati per "abuso di mercato".

Contestualmente con la nuova previsione del Codice penale con l'art. 583-bis è stato inserito, con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 l'art. 25 quater – 1 relativo ai reati legati a "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (infibulazione)".

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha inoltre introdotto i delitti transazionali e con l'aggiunta dell'art. 25 octies sono stati introdotti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita commessi in paesi esteri o nel territorio nazionale.

Inoltre, la legge n. 48 del 18 marzo 2008 ha introdotto i delitti informatici e trattamento illecito di dati ed infine la legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 i reati colposi in violazione delle norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'introduzione dell'art. 25 septies.

Circa la qualificazione della responsabilità, nonostante la definisca "amministrativa", essa presenta diverse peculiarità tipiche

della responsabilità penale; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

Nella relazione di accompagnamento del decreto è riportato: "Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza di dare luogo ad un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva comunque necessariamente dalla condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

La responsabilità dell'ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell'ente;
- tale reato sia stato commesso intenzionalmente nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta "apicale" (1) o sia un soggetto cosiddetto "sottoposto" (2).

Ne consegue che la condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l'attenzione sulla situazione di fatto e non sull'aspetto puramente formale, lasciando all'interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

(1) I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera a) del Decreto, da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".

(2) Per soggetti sottoposti la norma, all'art. 5 lettera b) del Decreto, indica le "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".


1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.


L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 qualora l'azienda dimostri di aver adottato con adeguata efficacia un appropriato modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto in grado di prevenire e contrastare la manifestazione degli illeciti penali in precedenza elencati, esonera l'ente, sotto determinate condizioni, dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Il modello deve consentire di:

- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei reati tutelati dalla norma;
- prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento onde così consentire il costante mantenimento delle caratteristiche di adeguatezza del modello stesso;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.





Il legislatore, nel disciplinare il modello “di salvaguardia” che consente di escludere le sanzioni conseguenti ad un eventuale reato, fa riferimento, in linea generale, all’insieme di criteri utilizzati per definire i tratti essenziali di un adeguato sistema di “controllo interno” che viene così ad assumere il ruolo centrale nel sistema in grado di prevenire e gestire il “rischi di reato” insite in ogni area funzionale in cui si articola l’azienda. In sostanza, l’azienda deve valutare compiutamente il proprio sistema organizzativo ed il proprio sistema di controllo interno.

L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. L’eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

L’adozione del modello diviene essenziale per poter beneficiare di tale sorta di “scudo”.

Tra gli obiettivi generali del sistema di controllo interno vi è, infatti, il rispetto di norme e regolamenti. Per quanto non assoluta, la “ragionevole certezza” che deve essere garantita dai sistemi di controllo interno si basa su un “disegno architettonico” che si dimostri coerente e solido nel corso del tempo.

“Ragionevole certezza” significa che il giudice, a fatti avvenuti ex post, può essere chiamato a decidere quanto affidabile fosse il sistema in essere e quanto efficace sia stata l’azione di verifica attuata dagli organismi preposti.

L’adozione di metodologie e standard di svolgimento dell’attività può costituire un importante elemento oggettivo su cui basare i giudizi e le valutazioni. La norma si limita, peraltro, ad indicare solo alcune delle caratteristiche essenziali.

A tal fine, la norma (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001) indica che “i modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”.

La redazione dei modelli organizzativi in conformità alle indicazioni di tali codici conferisce a tale Modello soltanto in astratto le caratteristiche di idoneità, poiché l’ente, affinché tale Modello sia giudicato idoneo, deve essere in grado di dimostrare non soltanto la

sua adozione, ma anche l'attuazione e l'idoneità in relazione alle caratteristiche specifiche della società.

L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti a tale Organo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organo a ciò deputato.

1.3 Le "linee guida".

Le considerazioni di seguito esposte tengono conto delle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" a cura di Confindustria, del Position Paper "Responsabilità amministrativa delle società: modelli organizzativi di prevenzione e controllo" dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA), oltre che dei contributi della dottrina.

Il Ministero della Giustizia, sentiti i Ministeri concertanti, ha giudicato le Linee Guida - modificate in seguito alle osservazioni ricevute dal Ministero il 4 dicembre 2003 - "idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001".

Le predette linee guida sono state successivamente aggiornate – in virtù dell'introduzione di nuovi reati - da Confindustria al 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008.

La parte I delle linee guida riprende le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ed in particolare segnala le due fasi principali – indicate dalla norma – in cui un sistema di gestione dei rischi deve articolarsi:

- l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per mettere in evidenza dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;

- la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Nell'ambito delle linee guida viene definito il concetto fondamentale del rischio accettabile quale premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo.

Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. Tale dimensione di natura economica non può essere utilizzata in via esclusiva per definire il rischio accettabile ai fini del D.Lgs 231/2001, ma occorre definire anche una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

La soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è *rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.*

Con riferimento, invece, ai reati relativi alla sicurezza sul lavoro, in tali casi *"la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale".*

2. L'adozione del modello nel gruppo: le linee guida.

Il presente modello organizzativo ai fini del D.Lgs. 231/01 costituisce il riferimento anche per le società appartenenti al Gruppo.

Le società del Gruppo dovranno ispirarsi ai principi illustrati nel presente documento al fine di disporre di un modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01 allineato alla Capogruppo.

In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza e l'Internal Audit di S.A.P. S.p.A. svolgeranno un'attività di consulenza e di coordinamento metodologico nei confronti delle società del gruppo finalizzato ad uniformare la divulgazione dei principi di Gruppo.

Tale coordinamento è garantito dall'attività di reporting tra i diversi soggetti che applicheranno e verificheranno l'adozione dei modelli organizzativi nelle società appartenenti al Gruppo.

La Capogruppo S.A.P. S.p.A. informerà tempestivamente le società appartenenti al Gruppo delle modifiche effettuate al presente modello e, le società appartenenti al Gruppo, comunicheranno tempestivamente alla Capogruppo l'adozione del modello e le eventuali modifiche effettuate.

Le società del gruppo dovranno fornire all'Organismo di Vigilanza - su base semestrale - resoconto delle attività svolte per la verifica dell'applicazione di quanto previsto dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01.

3. L' "ambiente di controllo".

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è infatti definito come:

"l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne".

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di "struttura", costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo interno;
- di "processo", ovvero la "componente attuativa" del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo, i processi di controllo di gestione ed informativi.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, la fissazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili, definibili "hard", vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono variabili "soft", come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

3.1 Il contesto aziendale nella S.A.P. S.p.A.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dell' "ambiente di controllo" della S.A.P. S.p.A., costituito dall'insieme delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Nell'indagare l'ambiente di controllo in S.A.P. S.p.A. è stato esaminato il ruolo dei seguenti elementi:

- la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;
- il sistema di controllo di gestione;
- la certificazione di qualità;
- il sistema informativo;
- il codice etico;
- il dirigente preposto;
- l'Internal auditing ed il controllo contabile.

3.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe.

La Società Acque Potabili S.p.A. è quotata presso la Borsa Italiana e ha adeguato e comunicato ai terzi il proprio modello di governance aziendale attraverso la pubblicazione sul sito internet della società.

In particolare, in merito alla Governance, per il sistema di amministrazione e controllo è stato adottato il modello tradizionale delle società per azioni, gestite da un Consiglio di Amministrazione, con l'attività di controllo affidata al Collegio Sindacale, ad eccezione del controllo contabile esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.

In data 22 aprile 2008 è stato nominato in seno al Consiglio di Amministrazione il Comitato di Controllo Interno costituito da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti.

Per il dettaglio della Corporate Governance si rimanda al sito internet della società.

Inoltre, con riferimento all'analisi della struttura organizzativa sono emersi elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;
- la presenza di un sistema di controllo di gestione;

- la fissazione di un sistema delle deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;
- la disponibilità di documenti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali: gli ordini di servizio e le procedure.

Le disposizioni di origine interna derivano da:

- provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
- ordini di servizio.

I “provvedimenti del Consiglio di Amministrazione” hanno natura di disposizioni che impegnano l’azienda verso parti terze. In particolare, i provvedimenti del C.d.A. riguardano la definizione di rapporti con il personale.

Gli “ordini di servizio” hanno natura di disposizioni e informazioni al personale aziendale su procedure tecniche, gestionali e organizzative. In caso di coinvolgimento diretto dei Dirigenti, gli Ordini di Servizio sono firmati dall’Amministratore Delegato.

3.3 Il controllo di gestione.

I diversi livelli gerarchici aziendali sono stati responsabilizzati attraverso il sistema di controllo di gestione che si propone di attuare un’attività di monitoraggio delle responsabilità in ordine al conseguimento degli obiettivi singolarmente definiti e finalizzati, nel loro complesso, a garantire il miglioramento dell’efficienza e la valorizzazione dei risultati.

Tale sistema prevede una metodologia di controllo articolata in aree funzionali e la redazione di un budget articolato su “centri di responsabilità” opportunamente identificati in relazione alla tipologia di attività che la S.A.P. S.p.A. svolge.

3.4 La certificazione di qualità.

Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 9001: 2000.

Tra le principali procedure certificate si annoverano:

- gestione della documentazione;
- gestione risorse umane;
- processi relativi al cliente;
- progettazione tecnica;

- progettazione del servizio;
- approvvigionamento;
- servizio integrato;
- dispositivi misurazioni e controllo;
- verifiche ispettive interne della qualità;
- verifica della soddisfazione del cliente;
- monitoraggio dei processi;
- gestione delle non conformità;
- gestione della carta del servizio.

Le procedure sopra descritte sono continuamente integrate ed aggiornate. Pertanto il sistema di gestione per la qualità adottato da S.A.P. S.p.A. costituisce un supporto di rilievo al fine dell'affidabilità del sistema di controllo interno nell'ambito di specifici processi aziendali sopra riportati.

3.5 Il sistema informativo.

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo il sistema informativo costituisce un elemento che incide considerevolmente sul sistema di controllo interno.

Il sistema informativo utilizzato dall'impresa è un sistema informativo "legacy" basato su un'architettura client – server che consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale e di automatizzare una serie di operazioni nell'ambiente informatico.

Alcuni processi amministrativi-contabili sono gestiti attraverso un sistema informativo aziendale esterno. Il governo di tali sistemi è della società SMA Torino S.p.A. ed il servizio è regolato attraverso uno specifico documento tecnico che identifica chiaramente gli obblighi in relazione all'espletamento dei servizi amministrativi. Per maggiori dettagli si rimanda al citato Documento Tecnico.

3.6 Il codice etico.

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, i capi si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di "codice di conduzione" che, per quanto possibile, dovrebbe trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire un vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte della S.A.P., del codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 novembre 2005 e reso pubblico su internet, che costituisce un elemento essenziale al fine della definizione di un adeguato modello di controllo ex D.Lgs. 231/2001.

3.7 Internal Auditing.

L'Internal Auditing è stato affidato ad una figura che ricopre medesimo ruolo in altra realtà aziendale, in linea con le prassi nazionali ed internazionali. La nomina dell'internal auditing è avvenuta in data 25 giugno 2007 attraverso apposita delibera del CdA.

Le principali competenze della *funzione di Internal auditing* nell'ambito del controllo interno sono le seguenti:

- conduzione di analisi, valutazioni, indagini e stime per conto della Direzione al fine di garantire:
 - la correttezza e regolarità degli atti amministrativi;
 - la validità delle gestione operativa;
 - la formazione del bilancio d'esercizio mediante analisi e valutazione di congruenza dei criteri adottati per la formazione degli ammortamenti e degli altri accantonamenti nonché dei ratei e risconti attivi e passivi e delle altre scritture di assestamento;
- supporto, nella loro attività di revisione, agli organi di controllo interni ed esterni;
- effettuazione di verifiche periodiche (controllo inventario di magazzino, contabilità ed adempimenti fiscali, etc.).

3.8 Il dirigente preposto.

In data 25 giugno 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della Società e all'uopo gli sono stati

conferiti (anche in considerazione delle deleghe allo stesso già conferite) adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato è in possesso di requisiti di professionalità adeguati alla funzione ed in particolare di sicura conoscenza delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e consolidati nonché di ogni altra informativa contabile e finanziaria, anche infra-annuale, ed ha ricoperto analogo incarico per almeno tre anni in società quotata.

3.9 La società di revisione.

Ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58, il controllo contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e consolidata, sono affidate ad una società di revisione.

4. Il modello di organizzazione e di gestione di S.A.P. S.p.A.

4.1 Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello.

La società S.A.P. S.p.A., nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

L'attuazione del "Modello di organizzazione e gestione" risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori).

In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del codice etico.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, così come il codice etico ed altri elementi della *governance societaria*, un importante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della S.A.P. affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conseguentemente corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge anche oltre ai reati previsti dal Decreto legislativo in oggetto.

Il Modello di seguito esposto detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 ed intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole di *governance societaria*.

Nel definire il Modello sono state seguite le indicazioni del Decreto Legislativo, nonché le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

4.2 La funzione del Modello.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante la individuazione dei “processi sensibili” costituiti dalle attività maggiormente a “rischio di reato” e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni penali ed amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di S.A.P. S.p.A., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire a S.A.P. S.p.A., grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei Reati stessi.

La società S.A.P. S.p.A., in relazione al particolare oggetto di attività, che riguarda il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), è sottoposta a numerosi controlli di conformità, oltre naturalmente agli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti Previdenziali.

L'adozione del Codice Etico prima e la successiva adozione del presente Modello sottolineano la ferma volontà della società S.A.P. S.p.A. di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

I principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- a) le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei “processi sensibili” di S.A.P. S.p.A., anche alla luce delle considerazioni esposte dal Position Paper emesso dall'Associazione Italiana Internal Auditor;
- b) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda:
 - l'attribuzione ad un organismo di vigilanza (*Organismo di Vigilanza – ODV*, analizzato al successivo paragrafo 4) interno

- in stretto contatto con il vertice aziendale di S.A.P. S.p.A. ritenuto in grado di garantire un risultato soddisfacente del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione a favore dell'ODV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
 - i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

4.3 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato.

La predisposizione del presente Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

La società S.A.P. S.p.A. ha ritenuto di procedere con la predisposizione del Modello nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che un'occasione per sensibilizzare il personale aziendale rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i Reati.

Di seguito sono riportate, in estrema sintesi, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i

“processi sensibili” sulle cui basi si è poi potuto redigere il presente Modello.

1) Identificazione dei Processi Sensibili: “as-is analysis”.

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall’“ambiente di controllo” descritto nel capitolo 2 del presente Modello, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, sistema delle deleghe, ordini di servizio, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc..) e una serie di interviste con i soggetti “chiave” risultanti dall’organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe (in particolare, il Presidente, gli Amministratori Delegati, il Direttore Amministrativo, i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i “processi sensibili” e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l’obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare la tipologie e l’efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l’obiettivo di conformità alla legge.

I “processi sensibili” di S.A.P. S.p.A. sono descritti nella “Parte Speciale I” e “Parte Speciale II”, “Parte Speciale III” e “Parte Speciale IV” del presente modello.

2) Effettuazione delle analisi volte al miglioramento del sistema di controllo preventivo: “gap analysis”.

In base alle risultanze delle analisi effettuate e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuati gli interventi volti a rafforzare l’attuale Sistema di Controllo Interno con particolare riferimento ai reati tutelati dalla norma, al fine di adottare un modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Più in dettaglio, sarà a cura dell’Organismo di Vigilanza identificare un piano di azione volto a rilevare eventuali interventi per garantire il rispetto delle norme ai fini del D.Lgs. 231/01.

3) Predisposizione del Modello.

Per quanto riguarda la struttura, il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da tre "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale I", denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale II", denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale III", denominata "Abuso di mercato", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 e richiamati dall'art 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998.

La "Parte Speciale IV", denominata "omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", si applica per le specifiche di Reati previsti ai sensi dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.

Il rischio relativo ad altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e pertanto non sono state dedicate ulteriori Parti Speciali.

4.4 L'adozione del Modello.

Il Modello, costituito dalla "Parte generale" e dalla "Parte speciale I", "Parte speciale II", "Parte speciale III", "Parte speciale IV" è adottato dal Consiglio di Amministrazione di S.A.P. S.p.A con apposita delibera.

Considerato che il presente Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della S.A.P. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di apportare al testo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

Nella predetta delibera, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Allo stesso modo il Collegio sindacale di S.A.P. S.p.A., presa visione del presente Modello, si impegna al rispetto del Modello medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche proposte dai consiglieri e dal Comitato di Controllo interno.

Considerata l'importanza di dare adeguata informazione ai Soci, è opportuno che il modello adottato venga portato in Assemblea per una presa d'atto.

5. L'organismo interno di vigilanza: l'“Organismo di Vigilanza”.

5.1 L'identificazione la composizione dell'organismo interno di vigilanza.

La norma (art. 6., lett. b) del D. Lgs.231/2001) richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'ODV (*Organismo di Vigilanza*) risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, al Consiglio di Amministrazione e sia coordinato dallo stesso o come auspicabile da un comitato di controllo interno istituito all'interno dello stesso.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'ODV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico nella società S.A.P. è affidato al Comitato di Controllo Interno, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si avvale dell'internal auditing per lo svolgimento delle verifiche di cui al presente modello.

5.2 Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza.

All'*Organismo di Vigilanza* è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società del Gruppo;
- 2) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, atto a salvaguardare la società dalla commissione dei Reati;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'ODV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria

del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei "processi sensibili", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da S.A.P. S.p.A., soprattutto nell'ambito dei "processi sensibili";
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia al cap. 6);
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, lo spazio nell'Intranet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al cap. 5.4);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre S.A.P. S.p.A. al rischio di commissione di uno dei Reati;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;

- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Etica di comportamento dell'ODV: durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

5.3 Il reporting agli organi societari.

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'ODV ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, nei confronti del Presidente e degli Amministratori Delegati;
- la seconda, almeno ogni 180 giorni, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

L'ODV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'ODV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'ufficio dell'ODV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a S.A.P. S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

L'ODV propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'ODV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A. e gli Amministratori Delegati hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.4 Il reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei

consulenti, dei partner e delle società del Gruppo in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di S.A.P. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito, sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'ODV. I consulenti, i partner e delle società del Gruppo, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di S.A.P. S.p.A., effettuano la segnalazione direttamente all'ODV;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 relativo al sistema disciplinare;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ODV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali

potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.

5.5 La raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'ODV in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio sindacale, al Presidente ed agli Amministratori Delegati.

Compito primario dell'ODV di S.A.P. S.p.A. è l'esercizio dei controlli sulle attività della società relativamente ai "processi sensibili" secondo le procedure di seguito descritte, avvalendosi, dell'Internal audit e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

6. La diffusione della conoscenza del Modello.

6.1 La formazione del personale.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di S.A.P. S.p.A. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei "processi sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del modello è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'ODV e l'internal audit e con l'ausilio della Funzione Affari legali.

1) La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

2) La formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, S.A.P. S.p.A. ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza:

- seminario iniziale;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento mediante utilizzo di intranet;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

Altro personale dipendente e collaboratori:

- Ordine di Servizio interno a tutti i dipendenti;
- Informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- occasionali e-mail di aggiornamento mediante utilizzo di intranet;

- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

6.2 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo.

I consulenti, i partner e le società del Gruppo devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di S.A.P. S.p.A. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

7. Il sistema disciplinare.

7.1 La funzione del sistema disciplinare.

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'ODV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente modello.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'ODV e del responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell'ODV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3 Le misure nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e dei sindaci.

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, determinerà l'applicazione delle misure idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria, di cui all'art. 21 "Provvedimenti disciplinari".

In caso di violazione del presente Modello da parte degli amministratori, l'ODV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, i quali provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni delle vigente normativa.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'ODV informa l'intero Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione che provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee, tra le quali, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Le misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo.

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni, partner e delle società del Gruppo in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 213/2001 potrà comportare, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello.

L'ODV svolge un'attività di vigilanza continua sull'efficacia del Modello, inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un'attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da S.A.P. S.p.A. in relazione ai "processi sensibili" e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, sugli eventi considerati rischiosi verrà predisposto un report annuale indirizzato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, come riportato al precedente punto 5.3.

PARTE SPECIALE I

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1 Destinatari della “Parte Speciale I”.

La *Parte Speciale* concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di S.A.P. S.p.A., nonché dai suoi consulenti e partner come risultano definiti nella Parte Generale.

Finalità della *Parte Speciale* è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente *Parte Speciale* ha lo scopo di:

- a) fornire le “*regole di comportamento*” e le *procedure* che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di S.A.P. S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

La "Parte Speciale I" riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione (da intendersi atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio) tralasciando i reati riguardanti la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori in bollo previsti all'art. 25 bis.

Per quanto riguarda i reati in materia di terrorismo previsti dall'art. 25 *quater*, in relazione alla specificità del servizio di pubblica utilità esercitato dalla Società, sono attivati dei presidi di prevenzione di concerto con l'Autorità di pubblica sicurezza.

I reati sopra richiamati possono essere commessi in alcune aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi.

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che:

- possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 contenuti nel Capo I sezione III.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili:

- a) ipotesi di corruzione;
- b) ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- c) ipotesi di truffa.

a) Ipotesi di corruzione.

Il codice penale, al titolo II, capo I, prevede le ipotesi di corruzione, ivi comprese la malversazione e l'indebita percezione di erogazioni. Il D.L.gs.231/2001 relativamente alla incidenza della gravità sanziona in modo graduale le ipotesi di corruzione.

✓ *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: evasione rapida di una pratica di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale). Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale VI con sent. 12192 del 06.09.90 ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla "concussione", in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

✓ *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c. p.)*

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai "principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione". Detto atto non dovuto può ricondursi a atto illegittimo o illecito o a atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

✓ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato pertanto si configura con la

semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

✓ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

✓ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato peraltro è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del D.Lgs. 231/2001, qualora un soggetto aziendale, concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute (ovviamente nella considerazione che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di "malversazione a danno dello Stato" e "l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

✓ *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da Ente Pubblico o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto,

anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Inoltre occorre evidenziare che rientra altresì nella ipotesi di reato di truffa anche la fattispecie della mancata evidenziazione di informazioni che, se in possesso del soggetto erogante, implicherebbero un esito negativo alla conclusione dell'iter previsto dal bando.

- ✓ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato ha luogo qualora - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va ancora sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

c) Le ipotesi di truffa.

- ✓ *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o

raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Rileva altresì il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

✓ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato (art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

✓ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o intervenendo senza alcun diritto sui dati le informazioni o i programmi, si ottenga un

ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 ter c.p.

3. Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I reati in precedenza illustrati riguardano i rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione.

Le attività della S.A.P. S.p.A. che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi sensibili”, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- ✓ *partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse (di appalto di fornitura o di servizi);*
- ✓ *partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e la relativa gestione;*
- ✓ *gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio, necessarie al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali;*
- ✓ *contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/idrico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;*
- ✓ *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all' assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
- ✓ *gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;*
- ✓ *gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- ✓ *richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;*

- ✓ *predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;*
- ✓ *adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori che ne derivano.*

Il Consiglio di Amministrazione della S.A.P. S.p.A. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Procedure adottate.

Tutte le “operazioni sensibili” devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del “Codice Etico”, ai valori e alle politiche della società e alle regole contenute nel presente Modello.

Ne consegue che il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali della formalizzazione e della chiarezza, della comunicazione e della separazione dei ruoli con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni di responsabilità e di rappresentanza nonché deve uniformarsi alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Tenuto conto che:

- a) la struttura organizzativa definisce le modalità di delega e di controllo sia dell'“autorità” gerarchicamente preposta alle diverse aree dell'attività sia delle responsabilità che ne derivano. Essa struttura dipende dalle dimensioni e dalla natura dell'attività; quest'ultimo aspetto, per il caso di cui trattasi:
 - richiede un particolare livello tecnologico del settore;
 - si colloca in una normativa e regolamentazione specifica che rilevano e influenzano il tipo di struttura organizzativa utilizzata.
- b) Il sistema di controllo interno:
 - deve essere progettato e funzionante in modo tale da fornire, con ragionevole attendibilità, il perseguimento degli scopi sociali, sempre nella considerazione che il “costo” del controllo interno non ecceda i benefici attesi dal medesimo;
 - è efficace nella misura in cui è efficace e professionale il personale preposto a detto sistema;
 - è efficace quando vi è separazione di compiti e funzioni.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali come:

- d) diffusione adeguata all'interno della società, enfatizzando il messaggio che i comportamenti posti in essere in violazione delle procedure aziendali fissate danno luogo a sanzioni disciplinari da parte della società;
- e) una formale e precisa delimitazione dei ruoli, con una esauriente descrizione delle prerogative facenti capo a ciascuna funzione (e dei correlati poteri), con un più pregnante coinvolgimento per i soggetti che ricoprono posizioni di responsabilità;

- f) certezza del processo di comunicazione, che deve risultare chiaro, realistico e concreto, e che sussista la trasparenza e la riconoscibilità dei processi decisionali ed attuativi con una descrizione dei flussi informativi.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra:
- il soggetto che lo avvia (impulso decisionale)
 - il soggetto che lo attua e lo porta a conclusione
 - e il soggetto che sovrintende ai controlli;
- b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) formalizzazione adeguata.

4.1 Principi generali di comportamento.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di S.A.P. S.p.A., in via diretta, e ai Consulenti, ai partner ed alle società del gruppo in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo

- quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - f) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

4.2 Procedure specifiche generalmente applicabili.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di S.A.P. S.p.A. in territorio italiano, sia all'estero:

- a) ai soggetti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di S.A.P. S.p.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa S.A.P. S.p.A. (con apposita delega per i dipendenti – anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema degli ordini di servizio - e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati);
- b) in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorgano nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'ODV con nota scritta;
- c) i contratti tra S.A.P. S.p.A. e i consulenti esterni, i partner e le società del gruppo devono essere definiti per iscritto in tutte le loro

- condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a S.A.P. S.p.A. e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- d) i contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'ODV, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
 - e) nei contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
 - f) nei contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - g) di norma nessun pagamento oltre euro 1.000 può essere effettuato in contanti, se non esplicitamente autorizzato dall'Amministratore Delegato;
 - h) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi veritieri, nonché l'impegno della società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
 - i) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

4.3 Elementi fondamentali del processo decisionale.

Per ogni operazione considerata sensibile occorre dare debita evidenza (ad esempio, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse).

A tal fine, l'Amministratore Delegato o un Dirigente da questi incaricato deve nominare un responsabile per la singola operazione ritenuta a rischio sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che

gestisce tale operazione e ne costituisce il referente (qualora l'operazione sensibile abbia ad oggetto, ad esempio, un rapporto commerciale con la P.A., viene individuato nel soggetto incaricato di entrare in rapporto con la P.A.).

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita documentazione da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura.

Dalla documentazione devono emergere i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto in oggetto;
- il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub-delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dai Sub-Responsabili Interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto in oggetto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In caso di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta è necessario in particolare che risulti:

- l'invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- l'invio dell'offerta non vincolante,
- l'invio dell'offerta vincolante,
- gli altri passaggi significativi della procedura,
- le garanzie rilasciate,
- l'esito della procedura,
- la conclusione dell'operazione.

In caso di partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner;
 - verifica dei requisiti dei partner stessi;
 - composizione dell'assetto azionario;
 - tipo di accordo associativo realizzato;
 - condizioni economiche pattuite;
 - eventuali condizioni particolari applicate.
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione

dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- a) informare l'ODV della propria società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della documentazione;
- b) tenere a disposizione dell'ODV la documentazione con i relativi allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- c) dare informativa all'ODV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, in apposito documento.

È demandato all'ODV, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, di stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai precedenti punti.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Amministratore Delegato e l'ODV della società abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (rappresentante, consulente o partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'ODV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

PARTE SPECIALE II

REATI SOCIETARI

1. Destinatari della “Parte Speciale - II”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di S.A.P. S.p.A., nonché dai suoi consulenti, partner e società del Gruppo come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati tutelati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di S.A.P. S.p.A. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

La "Parte Speciale II" riguarda i reati societari.

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società le apposite norme riformulate dal D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 sono accolte nelle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e precisamente all'art. 25 ter.

Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, "se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica", trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza affinché assicurati, nella sua continuità, l'effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di falsità;
- b) tutela del capitale sociale;
- c) tutela del patrimonio sociale;
- d) tutela del corretto funzionamento della società;
- e) tutela contro le frodi;
- f) tutela delle funzioni di vigilanza;
- g) illeciti commessi mediante omissione;
- h) operazioni realizzate dai liquidatori.

a) Ipotesi di falsità.

- ✓ *False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i

destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene) con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

Si precisa, tra l'altro, che:

- le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sono dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad organi sociali di altre società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo o rivolte al Fisco (quest'ultima fattispecie è normalizzata dal D.Lgs. 74/2000);
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- oltre a possedere idoneità ingannatoria, l'informazione (o la sua omissione) deve riguardare fatti / accadimenti aziendali e non solo le valutazioni per le quali è prevista peraltro una "soglia" di non punibilità solo quando dette valutazioni – singolarmente considerate – non subiscono oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta;
- qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% sono considerate dalla prassi "non significative";
- nel termine "*comunicazioni sociali*" sono anche ricomprese le dichiarazioni trasfuse nella gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società quotate, e per la sua qualificazione necessita che l'autore sia mosso sia dalla intenzione consapevole di fornire false informazioni sia dall'intento di conseguire un profitto.

✓ *Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)*

La previsione contenuta nell'art. 173 bis del TUF definisce che, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- ✓ *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Non è ancora pienamente appurato se la fattispecie è applicabile solo per le società cui la revisione è obbligatoria per legge oppure è estensibile alle ipotesi di "revisione volontaria", cioè la revisione adottata per particolari motivi di trasparenza nei confronti degli azionisti e del "mercato".

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di S.A.P. S.p.A. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

b) Tutela del capitale sociale.

- ✓ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

- ✓ *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

✓ *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva peraltro che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

✓ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)*

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa osservare che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

✓ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa osservare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela del patrimonio sociale.

✓ *Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)*

La disposizione sanziona gli amministratori, direttori generali e i liquidatori, i quali avendo un interesse confliggente con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o vantaggio, concorrono a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale, causando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.

✓ *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art.2635 c.c.)*

La disposizione sanziona gli amministratori, direttori generali , i liquidatori, i responsabili della società di revisione, i quali a seguito di una dazione ovvero di una promessa di utilità compiono o omettono atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio causando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.

d) Tutela del corretto funzionamento della società.

✓ *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società.

Il reato – di natura dolosa – consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

✓ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto

profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

e) Tutela contro le frodi.

✓ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

f) Tutela delle funzioni di vigilanza.

✓ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

h) Gli illeciti commessi mediante omissione

✓ *Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)*

Il reato si configura relativamente alle omissioni di comunicazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2931 del C.C. in merito all'interesse portato dagli amministratori nelle operazioni societarie, in modo da permettere agli altri componenti il CdA e al Collegio Sindacale di valutare compiutamente le ragioni e la convenienza delle operazioni che si intendono effettuare.

✓ *Omissa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi (art. 2630) e omissa convocazione dell'assemblea (art. 2631)*

Tali reati prevedono sanzioni solo per coloro i quali commettono il reato e non prevedono pertanto alcuna responsabilità dell'ente.

h) Operazioni realizzate dai liquidatori.

- ✓ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato – che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori – si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

3. Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nell’ambito dei reati societari

I principali “processi sensibili” che S.A.P. S.p.A. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- ✓ *predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (es. bilancio d’esercizio);*
- ✓ *gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all’attività di comunicazione da parte di quest’ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di S.A.P. S.p.A.;*
- ✓ *operazioni relative al capitale sociale e destinazione dell’utile;*
- ✓ *gestione rapporti con soci, il Collegio Sindacale;*
- ✓ *rapporti con Autorità di vigilanza;*
- ✓ *comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.*

Il Consiglio di Amministrazione della S.A.P. S.p.A. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Procedure adottate

4.1 Il sistema

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di S.A.P. S.p.A. (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- b) il Codice Etico;
- c) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- d) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, dirigenti e dipendenti di S.A.P. S.p.A. – in via diretta – ai consulenti, partner e società del Gruppo in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente punto 3 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) *rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

b) *Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l'attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.

c) *Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e/o della società di revisione.

4.3. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli "processi sensibili":

- a) comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) gestione dei rapporti con la società di revisione contabile;
- c) operazioni relative al capitale sociale.

a) Comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (quali ad esempio: il bilancio d'esercizio ed i comunicati) devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere ed in modo tale da:

- determinare con *chiarezza e completezza*:
 - i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire;
 - i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta:
 - la tracciatura dei singoli passaggi;
 - l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Al fine di garantire una completa applicazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- l'istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai terzi siano redatte con il

contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.

b) Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.

Nei rapporti tra S.A.P. S.p.A. e la società di revisione contabile si sottolinea:

- la necessità di garantire il rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- l'impossibilità di attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, sia alla propria società di revisione, sia alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi "network" delle predette società di revisione e ciò al fine di garantire la massima indipendenza al soggetto cui è attribuito il controllo esterno.

c) Operazioni relative al capitale sociale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di S.A.P. S.p.A. e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

5. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 4.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 4.3. della "*Parte Generale*".

PARTE SPECIALE III

ABUSO DI MERCATO

1. Destinatari della “Parte Speciale - III”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di S.A.P. S.p.A., nonché dai suoi consulenti, partner e società del Gruppo come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati tutelati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di S.A.P. S.p.A. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998)

La "Parte Speciale III" riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società per i reati di abuso di mercato sono disciplinate dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-sexies e dall'art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998 (cd. "Legge Draghi").

Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, *"se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica"*, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza affinché assicurati, nella sua continuità, l'effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dei reati di market abuse pertanto si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF, è da considerarsi "privilegiata" l'informazione (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- ✓ di carattere preciso: ovvero una informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- ✓ non ancora resa pubblica: ovvero una informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;

- ✓ concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari; la cosiddetta "corporate information", e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "market information", ovvero una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
- ✓ che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari; ovvero una informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – per tale intendendosi un investitore-medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

a) Reati richiamati dall'art 25 sexies del D.Lgs. 231/2001

- ✓ *abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);*
- ✓ *manipolazione del mercato (art. 185 TUF);*

b) Illeciti amministrativi richiamati dall'art 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998;

- ✓ *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF);*
- ✓ *Manipolazione di mercato (art. 187 ter TUF).*

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);

c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "price sensitive").

✓ *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

✓ *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF)*

La fattispecie di cui all'art. 187 bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti").

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

✓ *Manipolazione di mercato (art. 187 ter TUF)*

La fattispecie di cui all'art. 187 ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

3. Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. nell’ambito dell’abuso di mercato

I principali “processi sensibili” che S.A.P. S.p.A. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- mutamenti nella compagine societaria o negli accordi sul controllo;
- operazioni preliminari per il lancio di un'OPA;
- operazioni sul capitale, conversione di azioni, emissione di nuove categorie di azioni, emissione di obbligazioni, o altri titoli di debito e warrant per acquistare/sottoscrivere azioni; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate;
- cambiamenti composizione organi societari (c.d.a., collegio sindacale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
- cambiamenti composizione alta dirigenza;
- proposte all'assemblea dei soci e relativi programmi di buy back o operazioni aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati;
- elaborazione piani stock/options;
- data di quotazione ex-dividendo, data di pagamento del dividendo, importo del dividendo;
- mutamenti nella politica dei dividendi;
- modifica, rinuncia o revoca dell'incarico della società di revisione o informazioni rilevanti collegate alla sua attività;
- situazioni consolidate patrimoniali, economico-finanziarie di periodo (consuntive e di budget);
- situazioni civilistiche patrimoniali, economico- finanziarie di periodo (consuntive e di budget);
- situazioni economiche di periodo (consuntive e di budget) per business area;
- piani strategici consolidati;
- fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
- messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione;
- apertura e chiusura sedi societarie, filiali, società;
- ristrutturazioni industriali con effetto su organizzazione, attività, posizione finanziaria, conto economico;
- acquisto, cessione o atti di disposizione di aziende, rami d'azienda, partecipazioni, o altri beni o attività;
- ottenimento, scadenza, abbandono o perdita di valore di licenze, brevetti e marchi;

- operazioni rilevanti e straordinarie sulla posizione finanziaria;
- partecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici, ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi, sovvenzioni;
- insolvenza di importanti debitori;
- revoca di linee di credito;
- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
- ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di business;
- eventi catastrofici con impatto su fabbricati, impianti e merci;
- ideazione di prodotti innovativi o di nuovi processi produttivi;
- conclusione di importanti accordi commerciali (per identità cliente o valore);
- sostanziale mutamento della politica commerciale (pricing, condizioni generali di vendita, termini di incasso, area geografica) ;
- sostanziale mutamento della politica di approvvigionamento (cambiamenti nella disponibilità e prezzo delle materie prime e utilities);
- perdite di esercizio di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto (es: art. 2446 c.c.);
- esperimento, da parte della minoranza, dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis c.c.;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali, presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
- rilevanti controversie legali e richieste di risarcimento danni;
- insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
- avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi ad oggetto la società o suoi esponenti;

Il Consiglio di Amministrazione della S.A.P. S.p.A. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Procedure adottate

4.1 Il sistema

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di S.A.P. S.p.A. (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- b) il Codice Etico;
- c) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- d) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La società S.A.P. ha regolamentato attraverso apposita procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2007, la gestione interna della comunicazione all'esterno di informazioni societarie e di informazioni privilegiate.

La stessa procedura è stata pubblicata sul sito internet alla quale si rimanda per la l'identificazione dei comportamenti ammessi e vietati nell'ambito della comunicazione di informazioni privilegiate.

5. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "Parte Generale".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "Parte Generale".

PARTE SPECIALE IV

**OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO**

1. Destinatari della “Parte Speciale - IV”

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori di Società Acque Potabili S.p.a., dalle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08 (ad es. Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS etc.) e da ogni altra disposizione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dai consulenti di Società Acque Potabili S.p.a. e partners come individuati nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra indicati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- illustrare il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottato da Società Acque Potabili S.p.a. e che dovrà essere osservato da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori di Società Acque Potabili S.p.a., dalle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08, nonché da tutti gli altri partners di Società Acque Potabili S.p.a.;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro³ (art. 25 septies del D. Lgs. 231/01)

L'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Anche in relazione ai reati colposi, la responsabilità dell'ente si prefigura quando il reato sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso. Nello specifico le Linee Guida di Confindustria precisano che tali requisiti, con riferimento ai reati di natura colposa, possono configurarsi nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall'aver omesso determinate misure prevenzionali.

Avuto particolare riguardo al delitto di lesioni colpose, giova precisare che la norma citata ha individuato profili di responsabilità per l'ente con riferimento alle sole fattispecie di lesioni personali gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sussiste una lesione personale grave (art. 583, comma 1 c.p.) quando:

- a) dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;
- b) dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- c) la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sussiste una lesione personale gravissima (art. 583, comma 2 del c.p.):

- a) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) se vi è la perdita di un senso;
- c) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un

³ Con riferimento alla L.123/2007 vedasi anche la Circolare Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale n°24/2007 del 14 novembre 2007 avente per oggetto "L.123/2007 – norme di diretta attuazione – indicazioni operative al personale ispettivo".

organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nell'eloquio;

d) se dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'art. 2, comma 1, let. dd) del D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il *“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”*.

Nello specifico e sempre in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01, l'art. 30 del “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” prescrive le modalità per assicurare un corretto sistema di organizzazione e gestione aziendale adempiente a tutti gli obblighi giuridici relativi:

“a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,

gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

2.1 Delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come già esplicitato, i reati colposi che possono coinvolgere la responsabilità amministrativa di Società Acque Potabili S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali l'art. 25-septies D.Lgs 231/01, così come modificato dall'articolo 300 del "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", stabilisce che:

- "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Si riportano gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01:

a) *Art. 589 Codice Penale: Omicidio Colposo.* 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Si applica la pena da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

b) *Art. 590 codice penale: Lesioni personali colpose.* 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (c.p. 583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni

gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

c) Art. 583 codice penale. Circostanze aggravanti. "La lesione personale è grave: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima ...se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) "Il delitto: ... è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Nelle ipotesi di reato indicate dalla norma richiamata, il legislatore ha altresì previsto la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/01.

2.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe

Le attività di Acque Potabili S.p.a. sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

I principali destinatari della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:

- Datore di lavoro: ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08);

- Dirigente, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08);

- Preposto, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08);

- Lavoratore, ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

- Medico competente, ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.

Di particolare rilievo sono altresì le attribuzioni previste in capo alla figura dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali intervengono nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08.

Al fine di garantire il pieno ed efficace rispetto delle disposizioni, normative ed aziendali, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione dell'attuale struttura aziendale si è proceduto ad individuare quali "datori di lavoro", ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, gli Amministratori delegati come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione del **22 aprile 2009**, a cui si rimanda per la ripartizione delle aree di responsabilità.

E' previsto altresì il ricorso all'istituto della delega di funzioni, mediante il conferimento di idonee procure notarili da parte ciascun "datore di lavoro" in favore del Responsabile Attività Operative, a quest'ultimo è riconosciuta la facoltà di trasferire al Responsabile Coordinamento Attività Operative nonché ai Responsabili dei Distretti Operativi le attribuzioni e i poteri necessari per garantire il corretto adempimento della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ciò al fine di garantire il puntuale adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01.

I destinatari del presente Modello devono scrupolosamente garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure dallo stesso previste; i lavoratori, inoltre, sono tenuti a rispettare gli obblighi dell'art. 20 del D. Lgs. n.81/08.

Le inosservanze alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati viene col presente Modello sanzionata con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari (cfr. Parte Generale capitolo 7).

In virtù delle suddette prescrizioni normative i dipendenti devono tra l'altro osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale.

I Lavoratori sono chiamati a utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato. Debbono altresì segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

I dipendenti non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, non devono compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Tutto ciò premesso, la Società Acque Potabili S.p.a. garantisce il corretto adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e, in particolare, gli obblighi relativi a:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. attività di sorveglianza sanitaria;
5. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure applicate.

Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro, l'analisi del Modello deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Onde garantire una corretta, completa ed esaustiva mappatura delle aree di rischio si è proceduto, come di seguito meglio esplicitato, sviluppando i principi ed i contenuti dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

3. Processi “sensibili” della S.A.P. S.p.A. per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività è consistita nelle seguenti fasi operative, secondo le modalità indicate dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al 31 marzo 2008:

- Individuazione degli ambiti aziendali di attività. output di fase: Identificazione aree aziendali a rischio; tale attività si è sviluppata attraverso interviste ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione ed organizzazione della salute e sicurezza dei lavoratori nonché attraverso l'acquisizione della documentazione rilevante a tale fine;

- Analisi dei rischi potenziali.

output di fase: Potenziali modalità attuative degli illeciti.

- Analisi della situazione attuale in merito alla prevenzione dell'attuazione degli illeciti.

- Valutazione/costruzione/adeguamento sistemi di controllo preventivi. output di fase: Protocolli di gestione.

Vengono di seguito ricordate le aree aziendali a rischio:

- *introduzione attrezzature di lavoro;*
- *manutenzione attrezzature di lavoro;*
- *gestione dispositivi di protezione individuale;*
- *gestione attività di informazione, formazione ed addestramento;*
- *agenti chimici;*
- *gestione sorveglianza sanitaria e prescrizioni;*
- *gestione appalti e duvri;*
- *riunione periodica;*
- *consultazione RLS;*
- *gestione attività di vigilanza da parte dei preposti;*
- *verifiche obbligatorie;*
- *gestione emergenze;*
- *gestione luoghi di lavoro;*
- *gestione attività di verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

In relazione a ciascuna delle aree di rischio individuate, si è provveduto all'individuazione di specifici “Protocolli di gestione”.

I “Protocolli di gestione” prevedono, tra l'altro, specifiche “Procedure operative” onde garantire l'applicazione e la puntuale verifica degli adempimenti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 81/08: è prevista una progressiva individuazione ed attuazione delle stesse nel

termine di sei mesi dall'adozione del presente Modello. Verrà comunque fornita un' informazione trimestrale all'OdV sullo stato di attuazione dei Protocolli e delle Procedure da parte dell'RSPP quale responsabile del sistema di gestione del Modello.

Nei "Protocolli di gestione" sono richiamate le "Procedure operative" in cui vengono previsti scopo e campo di applicazione, compiti e responsabilità, modalità operative, documenti richiamati per la realizzazione delle attività e per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

I singoli "Protocolli di gestione" prevedono la identificazione di un "Responsabile di protocollo", allo stato individuato nella figura dell'RSPP, avente la funzione di verificare periodicamente l'effettiva attuazione delle "Procedure operative".

Il "Responsabile di protocollo" provvede alla verifica dei documenti attestanti l'attività svolta e provvede ad emettere periodico report di verifica sulla attuazione effettiva delle "Procedure operative", sulla loro efficacia e sulle misure eventualmente suggerite per il miglioramento dell'attività in oggetto.

Il report emesso dal "Responsabile di protocollo" verrà inviato all'OdV.

Il Responsabile del sistema di gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è individuato nella figura dell'RSPP che si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare, dell'operato dei singoli "Responsabili dei Protocolli di gestione", qualora individuati in soggetti diversi dall'RSPP medesimo.

E' previsto altresì un corretto sistema di archiviazione di tutti i dati e le informazioni raccolte a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, onde garantire altresì all'OdV di poter correttamente espletare le proprie funzioni di controllo.

Qualora dovessero emergere problematiche di rilievo nell'applicazione del sistema (gestione dei protocolli o delle procedure operative) tali da suggerire una rielaborazione dello stesso, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione dei datori di lavoro, dei dirigenti delegati e/o dell'RSPP, darne tempestiva comunicazione al CdA, al Collegio Sindacale proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Società Acque Potabili S.p.a., inoltre, ponendosi come obiettivo la tutela della sicurezza e salute, promuove i principi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro enunciati nel "Codice Etico" di Società Acque Potabili S.p.a.

La società ha adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure e procedure indicate nel Modello, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 30 co. 3 del D. Lgs. 81/08, così come previsto nel cap. 7 della Parte Generale.

5. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "Parte Generale".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "Parte Generale".

Allegato – Estratto del D.Lgs. 231/01 dei Reati previsti dalla norma.

art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. **Testo: in vigore dal 04/07/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

art. 24 - bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Testo: in vigore dal 05/04/2008

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

art. 25

Concussione e corruzione.

Testo: in vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

art. 25 - bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Testo: in vigore dal 27/09/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) Per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

art. 25 - ter

Reati societari.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 39, comma 5 L. 28 dicembre 2005 n.

262 le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)

Testo: in vigore dal 12/01/2006

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli

obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

art. 25 - quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Testo: in vigore dal 28/01/2003

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

art. 25 - quater - 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Testo: in vigore dal 02/02/2006

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore

ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

art. 25 - quinquies

Delitti contro la personalita' individuale.

Testo: in vigore dal 02/03/2006

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

art. 25 - sexies

Abusi di mercato.

Testo: in vigore dal 12/05/2005

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

art. 25 - septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Testo: in vigore dal 25/08/2007

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

art. 25 - octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Testo: in vigore dal 29/12/2007

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.